



## COMUNE DI MONFALCONE

Decorato al V. M.  
PROVINCIA DI GORIZIA

Ordinanza n. 43 dd. 18.08.2017

**Oggetto:** Disposizioni di carattere igienico sanitario relative al contenimento della popolazione di piccioni. Misure preventive contro la nidificazione dei piccioni.

### Il Sindaco

Premesso che la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino costituisce rischio di natura igienico - sanitaria per possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici;

Che le deiezioni dei piccioni e le loro carcasse, insudiciando i balconi e marciapiedi, oltre ad essere potenziale rischio sanitario, recano pregiudizio e degrado dei monumenti, degli edifici pubblici e privati e di tutto l'ambiente urbano, con conseguenti costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro degli stabili e/o monumenti;

Che l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumenta, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

Che l'alimentazione incontrollata richiama nel territorio comunale un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero di colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema Urbano;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

Vista la legge n.833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Vista la legge n.689 del 24 novembre 1981;

Visto l'art. 51 del vigente regolamento di Polizia Urbana;

### ORDINA

È fatto divieto a chiunque di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti e avanzi alimentari;

i proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, gli Amministratori condominiali e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni devono:

1. provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, eseguendo la ripulitura periodica degli stessi;

2. provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture di aerazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;

#### INVITA

Ad assumere provvedimenti atti ad impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, mediante dispositivi dissuasori non cruenti nei punti di maggiore criticità (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.);

Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidi con nidiacei, deve essere posta particolare attenzione nell'esecuzione delle operazioni sopra citate, rammentando che le attività cruenti sui piccioni sono disciplinate dal Piano regionale per il controllo del colombo approvato con deliberazione n. 1112 dd. 13.06.'14;

#### AVVERTE

1. Che le accertate violazioni al divieto di somministrazione di cibo imposto dalla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00. a € 150,00, così come disposto da comma 4 dell'art. 51 del vigente regolamento della Polizia Urbana;
2. la violazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo comporta l'applicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del vigente regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative di una sanzione amministrativa da € 100,00. ad € 300,00.;
2. Nel caso di reiterazione si applicherà quanto disposto dall'art. 11 comma 1 lettera e) del vigente regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative;

#### AVVERTE altresì

Che l'accertamento, da parte degli organi competenti, di eventuali fattispecie che possano determinare grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, comporterà l'adozione di specifica ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile la cui inottemperanza sarà comunicata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale.

#### DISPONE

Che la Polizia Municipale provveda alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni previste;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

- IL SINDACO -  
- Annamaria Cisint -

Il presente provvedimento viene depositato in originale presso la Segreteria Ufficio copie;  
Affisso all'Albo Pretorio del Comune;

Inviato in copia:

Polizia Municipale

Servizio 3 U.O. Ambiente e Protezione Civile

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana e Isontino – Dipartimento di Prevenzione  
via Vittorio Veneto 174 Gorizia

Responsabile dell'istruttoria  
Responsabile del procedimento

dott.ssa Laura Maria Weffort  
ing. Licinio Gardin

tel.: 0481494474  
tel.: 0481494219